



Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente



Ente Gestore della
Riserva Naturale Orientata
SALINE di TRAPANI e PACECO



Via G. Garibaldi, 138
C/da Nubia
91027 PACECO (TP)
Tel. / Fax: 0923 867700
Cell. 3275621529
salineditrapani@wwf.it
www.wwfsalineditrapani.it

Prot. 230/2023

Nubia, 20.12.2023

Al Comune di Trapani
Al 3° Settore - Servizio SUAP
protocollo@pec.comune.trapani.it
suap@pec.comune.trapani.it

Alla Ditta Officine Xhilone S.R.L
4labengineering srl@pec.it

E p.c. Al Commissario della ZES Sicilia Occidentale
commissariozes.siciliaoccidentale@pec.agenziacoesione.gov.it

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 3 - Aree Naturali Protette
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – “Realizzazione di un impianto per la costruzione e trasformazione di cassoni ribaltabili per automezzi e per la riparazione di veicoli pesanti all'interno di un capannone industriale sito a Trapani, nella locale area di sviluppo industriale, agglomerato est, Lotto 19, Via F. Culcasi n. 2. OFFICINE XHILONE S.R.L.– Richiesta di parere preliminare ai sensi del Punto 6 del D.A. 36/2022 – Studio di Incidenza carente di informazioni e verifica di aspetti progettuali e di esercizio - Parere negativo interlocutorio allo stato della documentazione.

Vista l'istanza della ditta in oggetto, pervenuta allo scrivente Ente Gestore per il parere preliminare ai sensi del Punto 6 del D.A. 36/GAB e s.m.i., a mezzo PEC, da parte del SUAP del Comune di Trapani in data 6 dicembre 2023, Prot. PROTOCOLLO - ZES_SIC_OCC/TP/0001034 del 28/07/2023- S.C.I.A., per l'avvio della procedura di cui in oggetto “Livello II – Valutazione Appropriata”.

Vista la documentazione tecnico progettuale relativa alla procedura valutativa **Id Pratica** 02492470816-14072023-0944- SUDZes 600269 pubblicata nell'apposita sezione Valutazioni Ambientali nel sito web istituzionale del Comune di Trapani, ai sensi del Punto 7 del D.A. n. 36/GAB e s.m.i.

Considerato che la procedura di Valutazione di Incidenza riguarda interventi e attività che il Proponente, Ditta Officine Xhilone Srl prevede di realizzare come della “SCIA” segnalazione certificata al permesso di costruire” ovvero “per la costruzione e trasformazione di cassoni



Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005



Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto



ribaltabili per automezzi e per la riparazione di veicoli pesanti all'interno di un capannone industriale sito a Trapani, nella locale area di sviluppo industriale, agglomerato est, Lotto 19, Via F. Culcasi n. 2."

Preso atto che l'intervento prevede adeguamento di una porzione (mq. 778,26) di un immobile esistente (Lotto 19) censito in catasto al foglio n. 25, part. 754, attraverso modifiche interne ed esterne, nel capannone già dotato di urbanizzazione primaria, si prevede: ampliamento apertura esiste, nuova apertura carrabile, impianto trattamento acque di prima pioggia con convogliamento acque di piazzale, con deflusso nel "collettore consortile di raccolta delle acque meteoriche" e nuovo sistema di scarico reflui civili in fosse a tenuta, impianto di illuminazione esterno.

Preso atto che in relazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività "di costruzione e trasformazione di cassoni ribaltabili per automezzi e per la riparazione di veicoli pesanti", sulla base delle informazioni riportate dalla documentazione esaminata si utilizzerebbero "due depuratori mobili carrellati ideali per aspirare e filtrare i fumi di saldatura ed evitarne la diffusione in ambiente".

Preso atto che sia gli interventi che le attività previste, emissioni, sistema smaltimento reflui civili, sistema di smaltimento acqua di prima pioggia e piazzale sarebbero, secondo il Proponente, migliorative per l'ambiente rispetto alla situazione attuale (cfr "Relazione Integrativa Emissioni in Ambiente", pag. 10) e che pertanto si escluderebbe la procedura AUA.

Considerato che l'elaborato "Relazione di Incidenza (Valutazione Appropriata – Livello II)" e la documentazione tecnica esaminati sono carenti delle informazioni necessarie per una corretta analisi e valutazione degli effetti possibili derivanti dall'attività prevista che determina emissioni in atmosfera, parimenti non vi sono chiarimenti sugli scavi per la collocazione degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e impianto smaltimento reflui, necessarie informazioni sul convogliamento acque meteoriche, possibile interferenza con falde acquifere.

Verificato che le acque derivanti dai piazzali e dal trattamento di prima pioggia **convoglierebbero in canale afferente e ricadente in ZPS, ZSC, RAMSAR e IBA infine in Riserva, ovvero in "aree sensibili" di cui all'art. 91 del D.lvo 152/06 e s.m.i.**

Considerato che per i limiti tabellari di riferimento indicati nella documentazione tecnica (tabella 3 allegato V del Dlvo 152/2006 e smi) non sono state fornite né indicazioni sulla qualità attesa delle acque derivanti dal piazzale e trattamento di prima pioggia né – in considerazione della destinazione finale in "area sensibile" - si è adottata la tabella inerente di cui all'art. 91 del sopraccitato Decreto Legislativo.

Verificato che non è presente un documento tecnico relativo alle caratteristiche dei "depuratori mobili" che verrebbero adottati per la cattura delle emissioni né sono fornite le qualità e quantità previste delle stesse e che tale aspetto non è stato sviluppato sia nelle relazioni tecniche che nella "Relazione di Incidenza Valutazione Appropriata – Livello II". per i possibili effetti sul Sito Natura 2000.

Verificato che in relazione ai rifiuti derivanti dalle attività previste, viene citato solo il codice CER 12.01.01 e non plausibilmente anche altri stante la tipologia di attività che comprendono anche la "riparazione di veicoli pesanti".

Verificato che è prevista una "isola ecologica" e che nelle rappresentazioni di cui alle Tavole di progetto è presente un raccoglitore di "oli esausti", e inoltre che nel progetto si fa riferimento a "riparazione di veicoli pesanti" senza che si rilevi in alcun elaborato approfondimento in merito a questo aspetto né viene sviluppata l' "isola ecologica" e relative norme vincolanti, incluse le "escludenti" emanate dalla Regione Sicilia anche in relazione a Siti della Rete Natura 2000.



Verificato che pur con presenza di prevista "isola ecologica" che include "oli esausti", si afferma che non si utilizzerà acqua per il lavaggio e che le parti di scarto che cadrebbero al suolo verrebbero aspirate, nonostante vi siano presumibilmente lavorazioni che possono produrre sostanze liquide e percolare anche accidentalmente, oltre che derivanti anche dalla sola sosta a motore spento di "veicoli pesanti", e ciò nonostante si cita solo un codice CER relativo ad una sola lavorazione e uno solo dei molteplici che si potrebbero attendere da essa, ivi incluso particolato di dimensioni diverse.

Verificato che non viene in alcun modo esplicitata l'attività, **se con capannone aperto o chiuso** e come le inevitabili emissioni anche polverose (ipotizzabili per tipologia di attività) verrebbero contenute per evitare dispersione in atmosfera e al suolo, tenendo conto dell'anemometria dell'area non oggetto di alcuna valutazione e considerazione.

Verificato che non viene fornita alcuna informazione sui quantitativi attesi di polveri, particolato, qualità e quantità emissioni (sono citati *fumi, gas, scorie*), lavorazioni e durate, ma solo generiche informazioni senza dettaglio alcuno rendendo non possibile comprendere se quanto affermato in merito al presunto non inquinamento e azioni adottate ("depuratori mobili") sia coerente con il piano lavoro atteso ivi incluso l'aspetto "riparazione di veicoli pesanti";

Verificato che la "Relazione di Incidenza" **non contiene** tra le altre informazioni e valutazioni richieste dalla normativa vigente alcuna **valutazione dell'intervento/attività "congiuntamente con altri piani e/o progetti"**, non fornisce alcuna informazione dovuta in merito alle attività e possibili incidenze sul sito Natura 2000, ivi inclusa la diffusione possibile di polveri derivanti dall'attività, possibili effetti dello scarico delle acque di prima pioggia e di piazzale **in canale dentro e afferente al Sito pluri protetto**, rischio incidenti e possibili effetti, risultando priva dei contenuti di cui al punto 10 dell'Allegato 1 del DA 36/22 GAB e smi.

Verificato che nella "Relazione di Incidenza" si fa un generico riferimento all'illuminazione in esterno considerandola irrilevante, non tenendo conto del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 che la indica nella zona quale criticità elevata **da ridurre**.

Verificato che le informazioni richieste dalle Linee Guida V.Inc.A in GURI n. 303 del 28/12/2019 e richiamate al punto 10 dell'allegato 1 al D.A. n. 36/22 GAB e s.m.i. non sono presenti nella Valutazione Appropriata e che ove riportate genericamente, sono con determinazioni soggettive e prive di dati certi, di informazioni esaustive, ovvero, prive dell'obiettività e della certezza scientifica richiesta esplicitamente dalla normativa vigente.

Verificato che non sono state analizzate nella fase di "Valutazione Appropriata" – ovvero nella "Relazione di Incidenza" i possibili effetti delle opere previste per la raccolta e smaltimento reflui, acque di prima pioggia in assenza di indagine idrogeologica e ciò nonostante si afferma che verrà salvaguardata la falda acquifera.

Constatato che per habitat, habitat di specie, specie di cui alla Direttiva 92/43/CE e alla Direttiva 2009/147/CE sono riportate generiche affermazioni di non incidenza stante la presunta assenza di esse nell'area del lotto, non tenendo conto dei motivi istitutivi del Sito che include specie con spostamenti notturni giornalieri, migrazione anche notturna, nonché dei possibili, probabili e/o certi effetti derivanti dalle attività, singolarmente e/o congiuntamente con altri piani e/o progetti sulle componenti biotiche e abiotiche sul Sito, come esplicitamente richiesto da valutarsi, dalle norme vigenti.

Constatato che lo "Studio di Incidenza" non corrisponde a quanto richiesto dall'Allegato G di cui al D.P.R. 357/97 e smi, al D.A. 30 marzo 2007 e smi, né alle Nuove Linee Guida VINCA pur richiamate in premessa e nella stessa "Relazione di Incidenza" presentata dalla Ditta proponente.



Considerato che nella Comunicazione della Commissione C (2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018 Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE in **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 33 – del 25/01/2019** viene chiarito che:

Pag. 32

*[L]'articolo 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat deve essere interpretato nel senso che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, **quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito.**»*

(...)

*La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto (C-142/16, punto 29). A titolo di esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai suoi confini, **o un sito può essere interessato da un'emissione di sostanze inquinanti da una fonte esterna. Per questo motivo, è importante che gli Stati membri, a livello legislativo e nella pratica, consentano l'applicazione delle salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo,** comprese quelle che si situano all'esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi.*

Pag. 32

*«Quanto alla nozione di "opportuna valutazione" ai sensi dell'articolo 6, n. 3, della direttiva habitat, va rilevato che quest'ultima non definisce alcun metodo particolare per l'attuazione di una tale valutazione. Tuttavia, secondo la lettera stessa di tale disposizione, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto deve precedere l'autorizzazione di questo **e tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla combinazione di tale piano o progetto con altri piani o progetti tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito interessato.**»*

*«Una tale valutazione implica quindi che **devono essere individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi.**»*

Pag. 33

*«Le autorità nazionali competenti, tenuto conto delle conclusioni dell'opportuna valutazione delle incidenze del piano o progetto sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, autorizzano una tale attività solo a condizione che **abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.**»*

Le valutazioni che si limitano a descrizioni generali e a un esame superficiale dei dati esistenti sull'ambiente naturale nella zona non si possono pertanto considerare «opportune» ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3. Secondo la Corte l'opportuna valutazione deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in questione (C-304/05, punto 69) (52).

Non si può ritenere che una valutazione sia adeguata nel caso in cui manchino elementi o dati attendibili e attuali relativi agli habitat e alle specie nel sito (C-43/10, punto 115).»

Considerato che le disposizioni dell'art. 6.3 si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito tenuto conto del Piano di Gestione del Sito Natura 2000, approvato con D.D.G. del 17 maggio 2016, in GURS n. 44/16.



Tenuto conto che le Linee Guida V.Inc.A, in G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, stabiliscono che: *“Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.”* applicandosi anche per Piani/Progetti/Interventi/Attività esterne ai siti indipendentemente dalla distanza da essi che, nel caso specifico, è peraltro prossima.

Richiamato il Principio di prevenzione e precauzione – art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’UE – ai sensi dell’ex art. 174 del Trattato Istitutivo dell’UE, e lì dove si prescrive che gli obiettivi di conservazione di rete Natura 2000 devono sempre prevalere in caso di incertezza.

Considerato che la funzione del procedimento di Valutazione di Incidenza è di accertare oggettivamente, con dati certi, esaustivi e determinazioni obiettive e non soggettive, se un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività, possa generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000.

Constatato che dall’esame della documentazione pervenuta nell’ambito della Valutazione di Incidenza – Livello II – Valutazione Appropriata, si rilevano diverse carenze e conoscitive e di conseguenze sono assenti valutazioni su aspetti importanti.

Tenuto conto che il piano dell’Area di Sviluppo Industriale prima, poi l’area I.R.S.A.P. ed oggi la ZES non sono mai stati sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi delle norme vigenti (DPR 357/97 e smi, D.A. GAB 36/22 e smi, Nuove Linee Guida V.Inc.A in GURI n. 303 del 28/12/2019).

Considerato che il Piano di Gestione individua nell’area industriale fonti di pressione che non risultano compatibili con gli obiettivi di conservazione del Sito stesso, individuando diverse minacce/criticità, tra le quali l’inquinamento (luminoso, acustico, idrico, atmosferico) e la stessa area industriale ASI oggi IRSAP quale critica per gli effetti sull’area protetta.

Considerato che per i contenuti del PdG nuove attività e/o interventi in zona ASI devono essere soggette a valutazione d’incidenza, in particolare con riferimento anche agli effetti cumulativi e agli effetti diretti e/o indiretti sulle diverse componenti ambientali, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito pluri protetto.

Considerato che l’area industriale ora ricompresa nella ZES Sicilia occidentale, confinante con il sito protetto delle saline di Trapani e Paceco non ha mai effettuato la Valutazione di Incidenza.

Considerato che nonostante pervengano allo scrivente E.G. diversi progetti per attività nella stessa area industriale continua a mancare nonostante l’evidenza pubblica dei procedimenti attraverso i vari portali, la valutazione **“congiuntamente con altri piani e/o progetti”**.

Considerato che è ancora in corso la procedura EU PILOT 2014/6730/ENVI per la non corretta applicazione dell’art 6 della Direttiva 92/43/CE.

Visto il D.P.R. 357/97 e s.m.i.

Visto il D.A.n. 36/GAB del 14/02/2022 e s.m.i.;

Visto il D.A. 257/44 del 11 maggio 1995, in GURS n.4 del 20 gennaio 1996;

Visto il D.D.G. del 17 maggio 2016 in GURS n. 44/16

Vista la procedura Eu Pilot 2014/6730/ENVI ancora in corso

Viste le Linee Guida Vinca in GURI n. 303 del 28 dicembre 2019

Visto il D.M. 30 marzo 2015 - Allegato punto 4, paragrafo 4.1



Visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i., art. 91 comma 1 lettera C)
Visto il D.M. del 4 aprile 2011 in GURI n. 134 del 11/06/2011

Ritenuto che le informazioni acquisite dalla documentazione di progetto non consentono di valutare per tutti gli aspetti progettuali e di esercizio, l'eventuale incidenza diretta e/o indiretta, sia singolarmente che congiuntamente con altri piani e/o progetti, si chiede di presentare un nuovo Studio di Incidenza che dovrà contenere quanto richiesto dalle norme vigenti sopra richiamate, e idoneo ed esaustivo approfondimento anche tecnico in relazione al sistema degli scarichi, al sistema di raccolta delle acque di piazzale con indagine idrogeologica e relative determinazioni, dell'impianto di illuminazione ed effetto delle luci, delle emissioni in atmosfera, sistemi di abbattimento delle stesse, relazione alla anemometria dell'area, rischio incendi e incidenti, dettaglio attività, e valutazione congiuntamente con altri piani e/o progetti.

Per tutto quanto sopra, considerato, rilevato, **sulla base della documentazione esaminata si esprime PARERE interlocutorio NEGATIVO alla luce delle carenze documentali e di valutazione riscontrate.**

La Valutazione appropriata deve contenere quanto richiesto dal punto 10 dell'Allegato 1 del D.A. 36/22 GAB e s.m.i., D.P.R. 357/97 e smi, Linee Guida V.Inc.A in GURI n. 303 del 28/12/2019.

Si riporta a seguire disamina dell'elaborato "*Relazione di Incidenza (Livello II Valutazione Appropriata)*" e di alcune parti della documentazione di progetto.

Alla luce di quanto sopra premesso, si riportano di seguito gli elementi di criticità più rilevanti emersi dall'esame della "*Relazione di Incidenza*" che è priva delle necessarie valutazioni dei possibili effetti sul Sito. Inoltre, anche gli elaborati di progetto esaminati che dovrebbero costituire una fonte per l'approfondimento di aspetti che comunque, devono essere oggetto di valutazioni nella "Valutazione Appropriata", risultano privi di informazioni basilari ai fini di una corretta valutazione ambientale di 'incidenza.

Si riportano preliminarmente alcuni stralci tratti dagli elaborati progettuali:
Tavola 1 - Descrizione Progetto - Relazione Integrativa Emissioni in Ambiente
file "02492470816-14072023-0944.020 tav a1"

(...)

4. DESCRIZIONE SOMMARIA CICLO PRODUTTIVO:

In generale, le lavorazioni possono essere suddivise in due settori principali:

4.1 Costruzione e Trasferimento di Cassoni

Si effettuano la costruzione di carpenterie per le modifiche e l'attrezzaggio degli autocarri, la realizzazione delle strutture in carpenteria metallica, sia per la linea interna per gli autocarri che per la costruzione per conto di clienti, compreso il montaggio e la finitura; il tutto, secondo le seguenti fasi lavorative:

1) *Progettazione*

2) *Realizzazione del progetto con l'utilizzo di fogli in lamiera da Coils tagliati e presso piegati con cesoia e pieghatrice nelle forme e misure richieste*

3) *Assemblaggio dei suddetti eseguito da personale qualificato e certificato per la saldatura*

4) *Montaggio dei prodotti realizzati sui mezzi*

5) *Collaudo presso la sede della MCTC territoriale.*



4.2 Riparazione su Mezzi Industriali

Riguarda la riparazione e la sostituzione di strutture su autocarri, le personalizzazioni e le prefabbricazioni;

le operazioni sono svolte **nel reparto carpenteria** e montate in riparazione.

La ditta si occupa anche di montaggi e riparazioni di attrezzature costruite da terze parti come: impianti scarrabili, gru, pedane posteriori caricatori, sospensioni e lavori su balestre, realizzazione di tubi oleodinamici per impianti idraulici, allineamento telai, centinature di tutte le grandezze e lavori di carpenteria di vario genere.


L'azienda, inoltre, fa largo utilizzo di tornio per la costruzione e la lavorazione di parti per l'applicazione in svariati utilizzi sia per autocarri che per conto terzi.

5. PRODUZIONE DI RIFIUTI E/O SOSTANZE POTENZIALMENTE INQUINANTI DURANTE LE LAVORAZIONI:

Il ciclo produttivo della ditta non produce acque di processo né liquami di alcun tipo; sono presenti soltanto residui solidi costituiti da sfridi metallici risultanti dal taglio dei coils che **verranno depositati in appositi bidoni presenti a ridosso dell'angolo nord-ovest (Isola Ecologica) ed avviati ad un corretto smaltimento come rifiuti speciali (Allegato Di alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 - limatura e trucioli di materiali ferrosi - codice 12.01.01) tramite una ditta specializzata (vedi fig. 3).**

Per quanto riguarda, infine, la **pulitura delle zone lavorazione**, essa verrà effettuata senza l'ausilio di acqua mediante "spazzolatura" meccanica della pavimentazione e conseguente aspirazione, tramite appositi bidoni delle scorie di tipo solido così ottenute costituite da residui metallici e materiale di risulta; i sacchetti contenenti le suddette scorie, una volta asportati, verranno anch'essi depositati in appositi bidoni presenti a ridosso dell'angolo nord-ovest (Isola Ecologica) ed avviati allo smaltimento come rifiuti speciali.

Il processo di lavorazione svolto dalla ditta, inoltre, svolto interamente all'interno del capannone industriale, **non produce alcun altro residuo solido o liquido inquinante che possa essere depositato nei piazzali di sosta o nelle aree esterne e venire casualmente immesso nella rete di scarico acque bianche.**





Screen shot dal file sub_4421358250989219603_02492470816-14072023-0944.009 Tav 4 – Progetto Lay - out

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, come già accennato nel paragrafo 3.2, esse saranno limitate ai fumi di saldatura derivanti da postazioni non fisse e con lavorazioni saltuarie

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DELLA MACCHINA



Per evitare la loro diffusione nell'ambiente, verranno utilizzati due depuratori mobili carrellati ideali per aspirare e filtrare i fumi di saldatura da postazioni non fisse con lavorazioni saltuarie; tramite essi, i gas e i fumi che si sviluppano durante la saldatura sono aspirati in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro; l'aria aspirata contenente i gas e i fumi viene adeguatamente filtrata e riciclata all'interno della zona lavorativa.

Questa apparecchiatura, di cui si allega, per ogni necessità, il manuale, è stata concepita per aspirare e depurare fumi secchi prodotti da lavorazioni come puntatura o saldatura discontinua a filo o elettrodo, quindi con lo sviluppo di basse concentrazioni di inquinante contenete gas o scorie in sospensione. Le normative nazionali e internazionali consentono l'utilizzo di queste apparecchiature in sostituzione dei tradizionali impianti con braccio snodato in condizioni particolari come l'uso occasionale e saltuario o dove i processi di lavorazione siano così dinamici da rendere impossibile una captazione fissa.

Il gruppo filtrante costituito da filtri di diversa tipologia, inoltre, è progettato per agire anche sulla depurazione dell'ambiente circostante creando un ricambio d'aria all'interno del luogo di utilizzo e abbassando ulteriormente i livelli di inquinamento eventualmente presente.”

(...)

7.2 Acque di Prima Pioggia:

La porzione di lotto di pertinenza della ditta Xhilone, estesa mq. 326,19, inoltre, sarà separata dalle aree di pertinenza delle altre ditte tramite un cordolo in c.a. che consentirà la necessaria



ritenuta delle acque meteoriche (vedi Tav. 5); queste ultime, drenate dalla viabilità interna, saranno raccolte utilizzando normali caditoie stradali e tubazioni interrato e convogliate in un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia prima della loro immissione nella condotta consortile.

L'impianto in progetto sarà suddiviso in:

- Impianto di Intercettazione ed Accumulo Acque di Prima Pioggia;*
- Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia.*

7.3 Impianto di Intercettazione ed Accumulo Acque di Prima Pioggia:

Le acque di prima pioggia intercettate saranno esclusivamente quelle raccolte nella porzione di piazzale di pertinenza della ditta Xhilone; esse verranno stoccate dentro una vasca a tenuta e da essa convogliate in un impianto per il trattamento al fine di immettere le acque trattate nella rete acque bianche presente lungo la via Culcasi nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006.

La realizzazione di tale impianto si rende necessaria in quanto le acque di prima pioggia, dilavando le superfici di raccolta si caricano di inquinanti che potrebbero addurre in fognatura.

(...)

"10. CONSIDERAZIONI FINALI:

In conclusione, considerato quanto sopra esposto, premesso che:

- per il trattamento degli scarichi idrici, dei reflui e delle acque di prima pioggia vengono mantenuti i sistemi di smaltimenti già autorizzati (immissione nella condotta consortile acque bianche) o realizzati sistemi che contemplano una maggiore protezione del suolo e dell'ambiente naturale circostante in quanto non prevedono immissioni nel territorio quali il trattamento acque di prima pioggia e l'immissione reflui domestici in un impianto che non prevede la loro diffusione nell'ambiente (fossa imhoff e vasca a tenuta);*
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nelle lavorazioni verranno utilizzati due depuratori mobili carrellati ideali per aspirare e filtrare i fumi di saldatura ed evitarne la diffusione in ambiente;*

Tutto ciò premesso, lo studio effettuato porta a concludere che l'intervento in questione è da ritenersi già compatibile con le disposizioni normative e gli atti di pianificazione vigenti e tale da non comportare effetti negativi significativi sull'ambiente e che, anzi, ha nel complesso effetti positivi sull'ambiente rispetto allo stato attuale e non richiede di effettuare alcuna richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)."

Si fa presente che nell'area indicata "isola ecologica" sono segnati contenitori per "oli esausti", che tra le lavorazioni molteplici su commissione che si intenderebbero realizzare, vi è la riparazione di "sospensioni e lavori su balestre, realizzazione di tubi oleodinamici per impianti idraulici". Non è chiaro quanto si riporta ossia che: "Il processo di lavorazione svolto dalla ditta, inoltre, svolto interamente all'interno del capannone industriale, non produce alcun altro residuo solido o liquido inquinante che possa essere depositato nei piazzali di sosta o nelle aree esterne e venire casualmente immesso nella rete di scarico acque bianche."

Si citano **gas, fumi, scorie**, dei quali non è assolutamente chiaro il processo di abbattimento, quantitativi, caratteristiche, componenti, volatilità ecc, né vengono indicate soglie di legge di riferimento.

Si deve pertanto esplicitare quanto previsto dalle lavorazioni e dal deposito presso la proposta "isola ecologica" **fornendo tutti i CER derivanti dalle attività**, ivi inclusi gli oli esausti ed altro non considerato nella documentazione di progetto, tenendo conto del **Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali del 2017 e il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Sicilia**,



approvato con il Decreto Presidenziale n.8 del 12 marzo 2021, pubblicato nella GURS del 09/04/2021 Parte I.

Alla luce delle carenze conoscitive che si riscontrano in merito a qualità dei rifiuti prodotti e quantità sia in termini di emissioni in atmosfera che solide e liquide, agli scavi e possibile interferenza con la falda acquifera, l'attività e le opere possono avere incidenza sul Sito per:

- 1) l'aspetto idrico sia per il collocamento nel sottosuolo delle strutture previste (fossa a tenuta, trattamento di prima pioggia) sia **per lo scarico acque di trattamento di prima pioggia in canale afferente e ricadente in ZPS, ZSC, IBA, RAMSAR e Riserva, ovvero in area sensibile (art. 91 del Dlvo 152/06 e smi)**
- 2) Emissioni in atmosfera sia dirette che per rischio incidenti
- 3) Ricaduta/dispersione polveri
- 4) Illuminazione
- 5) Depauperamento risorsa trofica ed effetti su componenti biotiche e abiotiche
- 6) Inquinamento componente idrica, suolo e atmosfera

Aspetti questi che si sarebbero dovuti approfondire sotto il profilo tecnico e conoscitivo, e a seguire, valutare nella "Relazione di Incidenza", anche, "congiuntamente con altri piani e/o progetti".

Si riporta ciascun punto per il quale si richiede approfondimento nell'ambito della Valutazione Appropriata che **deve rispondere ai contenuti richiamati dall'Allegato 1 punto 10 del D.A. n. 36/22 GAB del 14/02/22 e smi nonché deve essere oggetto di informazioni esaustive nella documentazione tecnica.**

Nella Valutazione appropriata inoltre le informazioni derivanti dalla documentazione tecnica devono essere sviluppate in termini di valutazione dei possibili effetti sul Sito.

- **Scarichi, sistema di raccolta delle acque di piazzale, destinazione acque, interferenza possibile con falde acquifere, dati tecnici profondità scavi ecc.**


Nella documentazione tecnica viene fornita descrizione del progetto, ma non sono presenti informazione relativamente agli scavi da realizzare né informazioni sul sistema idrico sotterraneo, in area caratterizzata da falde superficiali, nella "Relazione di Incidenza" si rileva analoga assenza di informazioni e valutazioni.

Si riporta che acque di prima pioggia e di piazzale, opportunamente trattate, verrebbero convogliate nella condotta consortile dell'area ex Irsap che risulterebbe da quanto riportato, scaricare nel canale Reda che afferisce e ricade in ZPS, ZSC, RAMSAR, IBA e in Riserva.


Nella documentazione tecnica si fa riferimento relativamente al rispetto dei limiti di legge, alla **Tabella 3, contenuta nell'allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006, non tenendo conto del ricadere il flusso convogliato in area sensibile di cui all'art.91 del medesimo Decreto legislativo.**

Nulla vi è in relazione a quanto sopra, nella "Relazione di Incidenza" se non generiche indicazioni, oltre a non prendere in considerazione la destinazione finale delle acque convogliate nella condotta consortile (ed effetto cumulo) sul sito pluri protetto, non si rileva alcuna informazione su scavi, possibile interferenza con la falda, e non si comprende come in assenza di relazione idrogeologica di riferimento, si affermi che vi sarebbe "tutela della falda acquifera".

Si richiama inoltre quanto già evidenziato sulla carenza di informazioni sui rifiuti prodotti che – come evidenzia anche la Tavola in cui si riporta l' "isola ecologica", comporterebbe anche "oli esausti" nonché "vetro – resina".



Screen shot dal file sub_16992664663864319123_02492470816-14072023-0944.017 Tav 5



Dettaglio screen shot per meglio leggere la destinazione del "tracciato fognatura acque piovane" e "tracciato fognatura acque di prima pioggia" in "collettore fognario consortile" che confluirebbe in ZPS, ZSC, RAMSAR, IBA e Riserva, area sensibile art. 91 del Dlvo 152/06 e smi.

Nella "Relazione di Incidenza" si fa cenno alle opere inerenti le acque di prima pioggia, gli scarichi civili a pag. 9, 10, 17, infine a pag. 26:

Il progetto prende nella dovuta considerazione aspetti quali la gestione delle acque di prima pioggia (che viene appositamente trattata), la tutela della falda acquifera (che viene garantita dalla presenza di cisterne a tenuta stagna per le acque reflue),



(...)

➤ **effetto delle luci, emissioni in atmosfera, sistemi di abbattimento delle stesse, anemometria dell'area, diffusione delle emissioni**

Nella documentazione tecnica non vi è alcuna informazione sul sistema di illuminazione né su progetto di implementazione, stato di fatto, di progetto o qualsiasi altra informazione necessaria per l'approfondimento delle incidenze possibili.

Nella "Relazione di Incidenza" si legge:

a pag. 9 "L'impianto di illuminazione prevede la collocazione di punti luce esterni con fari al led."

Pag. 19

"Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, l'incidenza dell'illuminazione esterna rispetto al contesto (strade pubbliche illuminate, altri capannoni e insediamenti) è sicuramente irrilevante. Al di là di specifiche prescrizioni al progetto in esame, sarebbe opportuno estendere a tutti gli insediamenti della zona (civili e industriali) l'obbligo di utilizzare per le illuminazioni esterne 1) apparecchi di illuminazione che una volta installati non emettano luce sopra un piano orizzontale passante per il centro della lampada (apparecchi "fully shielded" o "full-cut-off"), e 2) lampade al led con toni caldi (<3000K) in quanto con minore impatto sulla fauna selvatica (Longcore et al. 2018)."

Nonostante l'inquinamento luminoso sia un fattore di criticità per il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 per il quale è prevista e richiesta esplicitamente la riduzione, tale aspetto è considerato "irrilevante" e di fatto omesso nella Valutazione Appropriata.

Inoltre, la verifica dell'attività/intervento proposto, se effettuata "congiuntamente con altri piani e/o progetti" avrebbe evidenziato che l'illuminazione prevista, per la quale peraltro non viene fornita alcuna tavola e relazione né dettaglio nella "Relazione di Incidenza" si sommerebbe con le altre già presenti nell'area **implementando, tale criticità già riportata dal Piano di Gestione.**

In merito alle emissioni, nella Valutazione Appropriata a pag. 19 si legge:

"In particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, come detto nella documentazione di progetto, esse saranno limitate ai fumi di saldatura derivanti da postazioni non fisse e con lavorazioni saltuarie. Per evitare la loro diffusione nell'ambiente, verranno utilizzati due depuratori mobili carrellati ideali per aspirare e filtrare i fumi di saldatura da postazioni non fisse con lavorazioni saltuarie; tramite essi, i gas e i fumi che si sviluppano durante la saldatura sono aspirati in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro; l'aria aspirata contenente i gas e i fumi viene adeguatamente filtrata e riciclata all'interno della zona lavorativa.

Questa apparecchiatura è stata concepita per aspirare e depurare fumi secchi prodotti da lavorazioni come puntatura o saldatura discontinua a filo o elettrodo, quindi con lo sviluppo di basse concentrazioni di inquinante contenete gas o scorie in sospensione. Le normative nazionali e internazionali consentono l'utilizzo di queste apparecchiature in sostituzione dei tradizionali impianti con braccio snodato in condizioni particolari come l'uso occasionale e saltuario o dove i processi di lavorazione siano così dinamici da rendere impossibile una captazione fissa.

Il gruppo filtrante costituito da filtri di diversa tipologia, inoltre, è progettato per agire anche sulla depurazione dell'ambiente circostante creando un ricambio d'aria all'interno del luogo di utilizzo e abbassando ulteriormente i livelli di inquinamento eventualmente presente."

In relazione a quanto sopra si chiede, sia nella documentazione tecnica che di "Valutazione Appropriata" di:



- ✓ fornire scheda del "depuratore mobile", descrizione nell'ambito delle relazioni tecniche e nella Valutazione appropriata, valutarne con obiettività la capacità di "raccolta" anche in termini di dimensioni delle emissioni oltre che di quantità per durata ore/giorni;
- ✓ fornire dati quantitativi e qualitativi sulle emissioni previste;
- ✓ fornire informazioni sul sistema di aerazione
- ✓ analizzare quanto sopra in relazione alla possibile dispersione, diffusione, distribuzione al suolo e in atmosfera, tenendo conto delle condizioni meteorologiche/anemometriche e considerando anche il rischio incidenti
- ✓ fornire informazioni chiare su modalità di lavorazione e aperture/chiusure/ventilazione e direzione ed eventuali ulteriori dispositivi e/o strategie lavorative

A prescindere dalla determinazione sulla non necessità di effettuare l'AUA come già riportato in questo documento, si fa presente in ogni caso che la normativa relativa ai Siti Natura 2000 non consente esclusioni aprioristiche di analisi/verifiche/informazioni precise sui possibili effetti derivanti da progetti/piani/attività sul Sito Natura 2000. Parimenti non prevede esclusione di verifica e procedura preventiva se emissioni di ogni genere siano eventualmente escluse per altre norme vigenti.

Prevede invece specifico approfondimento degli aspetti progettuali e/o di esercizio e loro effetti su specie/habitat dei Siti, nel breve, medio e/o lungo termine, reversibili e/o irreversibili, sia singolarmente che congiuntamente con altri piani e/o progetti che possono anche subire effetti con emissioni ritenute escluse da approfondimenti e/o verifiche per altre norme ambientali o semplicemente, non considerate né fornite come conoscenza dettagliata.

➤ **Rischio incendi e incidenti**

Per questo aspetto non vi è alcuna valutazione in merito a possibili effetti, parimenti richiesto esplicitamente dalle norme vigenti per la Valutazione Appropriata. Rischi che sono possibili anche con tutte le precauzioni che sicuramente si adotterebbero.

➤ **Valutazione congiuntamente con altri piani e/o progetti**

Nella "Relazione di Incidenza" in merito a questo importantissimo effetto esplicitamente richiesto dalle norme vigenti, si afferma (pag. 17) solo quanto segue:

"Complementarietà con altri piani/progetti. L'intervento in oggetto non ha relazioni dirette con altri interventi. In generale si pone il problema del Piano di Area di Sviluppo Industriale di Trapani, ma in questa sede ci limiteremo a valutare l'incidenza di questo specifico progetto."

Manca pertanto completamente questo aspetto dirimente per una corretta valutazione, stante l'innegabile certezza che gli effetti sul Sito si sommano, ed è già riconosciuta la criticità dell'area industriale e la presenza di altre attività sia già realizzate che in itinere.

La "complementarietà con altri piani e/o progetti" avrebbe dovuto valutare la situazione complessiva, e considerare l'effetto cumulo anche in area vasta, **allo stato attuale tale verifica è omessa completamente.**

➤ **Effetti su componenti biotiche e abiotiche**

Si rileva l'assenza di valutazione sul Sito Natura 2000, non solo in termini di carenza di informazioni su fauna, flora, ecosistemi, status delle specie/habitat, ma anche degli obiettivi di conservazione, dei motivi istitutivi del Sito e degli obblighi di risultato, cui si aggiunge la non presa in considerazione del Piano di Gestione del Sito, approvato con D.D.G. del 17/05/2016 in GURS n.



44/16 nonostante si sia affermato che *“a questo Piano, oltre che al formulario aggiornato della ZPS e della ZSC sopra menzionate, si è fatto riferimento per l’elaborazione del presente documento”* (pag. 5).

La distanza del lotto di progetto dal Sito Natura 2000 è in linea d’aria di soli 350 mt, nulla per le polveri, emissioni che possono veicolarsi verso di esso, oltre ad altri aspetti che possono incidere sui motivi istitutivi, e tra questi, il disturbo ai i flussi migratori di innumerevoli specie protette, lo spostamento dai dormitori per l’area trofica di specie di chiroterteri protetti da plurime norme ed altro ancora.

L’attività e il progetto in oggetto possono veicolare sostanze inquinanti sia in atmosfera che al suolo e nella componente idrica, prevedono illuminazione, rischio incidenti/incendi. Tali effetti sia singoli che sommati possono incidere negativamente, allontanare dagli obiettivi di conservazione, deviare dagli obblighi di risultato.

A pag. 20 della “Relazione di Incidenza” in merito alla mappa in essa riportata:

“Componente biotica – fauna: Per quanto concerne la perturbazione sulla fauna, questa può essere considerata trascurabile, in quanto l’intera zona destinata alla realizzazione di insediamenti produttivi si presenta già ampiamente antropizzata e disturbata. L’area di progetto è caratterizzata da una scarsa ricchezza specifica e da specie di scarso valore conservazionistico e non risultano presenti specie uccelli d’interesse comunitario inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli; come si nota infatti anche nello stralcio della Carta del valore faunistico presente all’interno del Piano di Gestione (PdG) (Fig. 5), l’area indagata si trova in un contesto caratterizzato da basso valore d’idoneità.

gli habitat della Zona Speciale di Conservazione Saline di Trapani (ITA010007) e della Zona di Protezione Speciale Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre (ITA010028).



Screen shot pag 21 della vinca – distanza in linea d’aria 350 metri.



Si desidera evidenziare che la distanza dal sito di progetto ed attività e le aree a "idoneità" alta e medio alta è **brevissima e che emissioni, dispersione di polveri, interferenza con la componente idrica sia direttamente che indirettamente comporterebbe incidenze negative sul Sito con anche alterazione della catena trofica oltre a possibile inquinamento.**

Del Piano di Gestione viene riportata solo una mappa che di fatto è solo rilevamento delle aree al 2010.

Tali aspetti non sono stati oggetto né di approfondimento negli elaborati tecnici né nella Valutazione Appropriata, che **si è limitata ad evidenziare le presenze/assenze nel lotto** ribadendone il non valore né faunistico né botanico, escludendo ogni interferenza possibile pur con l'evidenza di una incidenza negativa possibile, anche sotto forma di "incidenti". Per questi, fermo restando che non vi è dubbio che vi sia la massima attenzione e cautela, come dimostrano invece le cronache ovunque, sono sempre possibili e vanno valutati, come richiesto esplicitamente dalle norme vigenti, anche gli effetti da essi derivanti.

A pag. 22: *"In conclusione, è possibile affermare quanto segue:*

- la realizzazione degli interventi previsti, considerate le caratteristiche e la localizzazione degli stessi, e le distanze geografiche dal ZSC/ZPS, non rappresenta una minaccia significativa per la flora, la fauna e gli habitat che caratterizzano i due siti d'interesse comunitario.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter affermare, con ragionevole certezza, che la prevista realizzazione degli interventi in oggetto non implica significativi disturbi per l'ecosistema o per le specie faunistiche e floristiche presenti e non determina ricadute negative sui siti d'interesse comunitario ITA01007 e ITA01028."

Le affermazioni di cui sopra sono prive di dati, di obiettività, in palese contrasto con le norme vigenti. La **"ragionevole certezza"** non si basa su alcun dato, analisi, verifica, è una **determinazione soggettiva che si basa su carenza di informazioni e di analisi delle diverse possibili interferenze dirette e indirette sul Sito pluri protetto derivanti dal progetto e attività.**

Inoltre, nella *"Relazione di Incidenza"* non si riporta alcuna informazione su specie, habitat, habitat di specie relative sia alla ZSC che alla ZPS, loro status nel sito e in Europa, se in decremento o stabili ecc. Solo per fare un esempio, non si tiene in considerazione tra le altre il *Myotis capaccinii*, (nel formulario Natura 2000 della ZPS) specie pluri protetta che utilizza il sito Natura 2000 per l'attività trofica proveniente dalle aree dormitorio in esterno, soggetta agli effetti negativi dell'illuminazione e dell'inquinamento delle acque.

➤ I codici CER

Il codice CER previsto derivante dalla lavorazione è indicato negli elaborati tecnici, unicamente col 12.01.01, non è chiaro come possa considerarsi solo il medesimo a fronte della **complessa lavorazione di "un impianto per la costruzione e trasformazione di cassoni ribaltabili per automezzi e per la riparazione di veicoli pesanti"** e ci si chiede invece se non sarebbe stato il caso di considerare almeno quelli indicati in ELENCO CODICI C.E.R. (Aggiornamento alla rettifica della Decisione 2014/955/UE del 6 Aprile 2018) afferenti a quello indicato:

120101	LIMATURA E TRUCIOLI DI METALLI FERROSI
120102	POLVERI E PARTICOLATO DI METALLI FERROSI
120103	LIMATURA, SCAGLIE E POLVERI DI METALLI NON FERROSI
120104	POLVERI E PARTICOLATO DI METALLI NON FERROSI



- 120116* RESIDUI DI MATERIALE DI SABBIATURA,
CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
- 120117 RESIDUI DI MATERIALE DI SABBIATURA, DIVERSI
DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 12 01 16

Ovviamente in questo elenco non si riportano quelli afferenti agli "Oli esausti", "vetro – resina" e affini, prevedibili per tipologia di attività che prevede riparazioni, con quel che esse possono comportare in termini di caduta al suolo/dispersione in atmosfera.

Si ritiene pertanto che non sia documentata pienamente l'attività e relative emissioni sia in atmosfera che particellari prodotte dalle attività proposte.

Non si ritiene che possa configurarsi solo la produzione di "*limatura e trucioli di metalli ferrosi*" stante la tipologia di lavorazione, potendosi configurare la produzione anche di polveri e particolato oltre che scaglie. Di *fumi, gas, scorie*, non si è fornita alcuna informazione.

Inoltre, la proposta effettuata di contenimento in atmosfera non è correlata da informazioni sulle condizioni di lavorazione (aperture/chiusure) e non è chiara in termini di ricambio aria e capacità dei mezzi da utilizzarsi in termini di cattura delle emissioni.

Si rinviene solo **nel file** "sub_9662586580843362003_02492470816-14072023-0944.019 Conteggi Plano-volumetrici" che:

"Tutti i locali sono già sufficientemente illuminati ed areati e con una superficie finestrata conforme alla vigente normativa in materia (vedi cap. 5)."

Per i "*depuratori mobili*" non vi è né il manuale tecnico, né alcuna informazione sulle loro caratteristiche/capacità.

La Valutazione appropriata deve sviluppare le informazioni progettuali e di attività, valutandone i possibili effetti sul Sito Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione, degli effetti diretti e/o indiretti, a breve, medio e/o lungo termine, fornendo dati, informazioni esaustive, valutazioni obiettive. Deve valutare se gli habitat, habitat di specie potrebbero subire incidenza negativa e come questa possa alterare gli equilibri nelle diverse forme per le diverse specie.

Tornando alla possibile produzione di rifiuti, non viene esplicitata la quantità prevista (che deve essere espressa come quantitativo massimo/annuo) né le dimensioni eventuali che in termini di possibili effetti possono fare la differenza in termini di nocività.

In assenza di tali informazioni, va valutata anche la possibile procedura AUA per la quale il proponente afferma non essere dovuta.

In questa disamina si richiamano gli aspetti più macroscopici rilevati e che si ritiene debbano essere oggetto di dovute informazioni complete e analisi e verifica obiettiva come esplicitamente richiesto dalla normativa vigente congiuntamente a quanto richiesto al punto 10 allegato 1 del D.A. 36/22 GAB e s.m.i., D.P.R. 357/97 e s.m.i., Linee Guida V.Inc.A del 28/12/2019.

Distinti saluti.

La Responsabile
Antonina Silvana Piacentino